

Notificazione e Privacy ex art. 174 Dlgs n° 196/2003

NOTIFICAZIONE IN MATERIA CIVILE

NOTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE

NOTIFICAZIONE IN MATERIA CIVILE

Le novità introdotte in materia di notificazioni, comunicazioni ed avvisi dall'art. 174 del **"Codice in materia di protezione dei dati personali"** (Dlgs 30.06.2003, n. 196 in **supplemento alla G.U. 29.07.2003, n. 174**), in vigore dall'**1.1.2004**, intendono garantire affinché determinati documenti vengano portati a conoscenza dell'interessato in maniera certa salvaguardando al contempo il diritto dello stesso a non vedere violata la propria privacy per la ingiustificata divulgazione di dati sensibili che lo riguardano. Infatti con la consegna della copia dell'atto da notificare **in mani diverse da quelle dell'interessato**, si può favorire una ingiustificata divulgazione dei dati che lo riguardano. Per questa ragione le nuove disposizioni a tutela della privacy sono state rigorosamente disciplinate con le modificazioni apportate in materia civile all'art. 137 CPC, commi terzo e quarto.

Se la notificazione, per qualsiasi ragione, non può essere eseguita in mani proprie dell'interessato, la procedura che l'Ufficiale Giudiziario deve osservare, in linea con le nuove disposizioni di legge, **tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'Art. 143 CPC**, dovrebbe essere la seguente:

- 1) La copia dell'atto da notificare deve essere inserita in una busta all'esterno della quale trascrive il **numero cronologico** della notificazione **senza apporre altri segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto**;
- 2) La copia dell'atto da notificare completo di relazione di notificazione deve essere inserita nella busta, come sopra predisposta, che, prima di essere consegnata, **deve essere sigillata**;
- 3) Nella relazione di notificazione in calce all'originale ed alla copia dell'atto da notificare, si deve **"dare atto"** delle operazioni eseguite;
- 4) Se la consegna avviene nelle mani **del portiere o di un vicino di casa**, deve essere sottoscritta **una ricevuta**.

Sul piano operativo, con il termine **"sigillare"** che compare nella disposizione di cui trattasi, si fa riferimento ad una **regolare ed impenetrabile chiusura** della busta all'uopo da utilizzare, al fine di rendere evidenti eventuali tentativi di effrazione.

Praticamente, sarà sufficiente munirsi di **normali buste** preventivamente ed opportunamente timbrate che, con la firma dell'Ufficiale Giudiziario sul bordo di chiusura, potranno essere sigillate direttamente mediante incollatura o con del nastro adesivo.

Risulta opportuno precisare che non appare ipotizzabile altro metodo di sigillatura (ad es. chiusura garantita da sigillo apposto su ceralacca) e l'utilizzo delle speciali **buste verdi** utilizzate per la notificazione a mezzo del servizio postale ed alle connesse comunicazioni da farsi, esclusivamente, a mezzo posta, laddove, la normativa in esame fa riferimento alla **"consegna"** o al **"deposito"** della copia da notificare.

Il legislatore ha sancito che le suddette operazioni **non** si applicano **soltanto** nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 143 CPC. In merito si deve osservare che le nuove norme non hanno modificato l'art. 49 delle Disposizioni di Attuazione del CPC che, in caso di notificazione a norma degli artt. 142, 143 e 146 CPC, prevede la consegna al Pubblico Ministero, insieme con la copia dell'atto, di una nota contenente

- 1) l'indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione;
- 2) il nome, la residenza o la dimora del destinatario;
- 3) la natura dell'atto notificato;
- 4) il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;
- 5) la data e la firma dell'Ufficiale Giudiziario.

Per cui, la consegna della copia dell'atto al Pubblico Ministero a norma degli **artt. 142 e 146, dovrà essere effettuata in busta sigillata recante all'esterno soltanto il numero cronologico della notificazione**, al fine di tutelare la riservatezza dei dati, altrimenti compromessa, essendo prevista l'ulteriore trasmissione della copia, rispettivamente, al Ministero degli Affari Esteri ed al Comandante del Corpo al quale il militare appartiene. Nei casi sopra esaminati il ruolo del Pubblico Ministero è limitato all'esercizio del potere-dovere di dover curare l'ulteriore trasmissione della copia depositata in busta sigillata dall'Ufficiale Giudiziario. Di converso, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 143 CPC, l'Ufficiale Giudiziario consegna una copia dell'atto da notificare al Pubblico Ministero che, potrà avvalersi del proprio potere d'indagine nel tentativo di rintracciare il destinatario irreperibile. (Tanto perchè, diversamente, tale consegna non avrebbe alcun significato pratico per cui si tratterebbe, di fatto, di mera formalità di deposito della copia all'Ufficio del Pubblico Ministero).

Se non è possibile eseguire la notifica perché non viene trovato il destinatario o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'Art. 139 CPC, la notifica si effettua **depositando** la copia dell'atto nella Sede del Comune dove la notificazione deve essere eseguita, ovviamente in **busta sigillata**, essendo imposta tale soluzione dalla esplicita disposizione del 3° comma dell'Art. 139 CPC. Per quanto riguarda l'**avviso** del deposito da affiggere alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, le nuove disposizioni, impongono che l'avviso sia posto **in busta chiusa e sigillata, diversamente dalle previsioni di cui all'art. 137 CPC che fanno riferimento solo alla sigillatura della busta.**

Ulteriori perplessità, inevitabilmente, sorgono in caso di consegna e, soprattutto, in caso di deposito di **diverse copie del medesimo atto**. La persona e/o il funzionario del Comune che riceve l'atto in deposito devono, rispettivamente ritirare o conservare **un'anonima busta nell'impossibilità materiale di individuare correttamente il destinatario** e quindi di procedere alla consegna della stessa esattamente al destinatario, per cui è ragionevole pensare che **sulla busta oltre al numero cronologico dell'atto possa essere riportata l'identità e**

l'indirizzo del destinatario atteso che il codice impone che non si faccia menzione del contenuto dell'atto, ma non vieta la menzione del destinatario dello stesso.

Ricevuta di busta sigillata ai sensi dell'art. 139, quarto comma, c.p.c.

Io sottoscritto _____

attesto di aver ricevuto, con il mio consenso, dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Monopoli, una busta sigillata che mi è stato riferito contenere atto da consegnare al Sig.

- _____
- 1) mio vicino di casa,
 - 2) che ha l'abitazione nello stabile del quale sono portiere.

La busta reca all'esterno il CRONOLOGICO n° _____ ed è priva di segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Monopoli li, _____

Per ricevuta

Per le notifiche effettuate tramite il servizio postale, l'Ufficiale Giudiziario ai sensi del novellato **art. 2 della Legge 20/11/1982 n° 890**, sulla **busta verde** utilizzata per la spedizione dell'atto, non deve apporre **alcun segno o indicazione dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.**

NOTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE

Per quanto riguarda le notificazioni in materia penale le innovazioni si riferiscono al terzo e quinto comma dell'art. 148 CPP ed al sesto comma dell'art. 157CPP.

Se la notificazione, per qualsiasi ragione, non può essere eseguita in mani proprie dell'interessato, la procedura che l'Ufficiale Giudiziario (o la Polizia Giudiziaria) deve osservare, in linea con le nuove disposizioni di legge, **tranne che nel caso di notificazione al difensore o al domiciliatario**, dovrebbe essere la seguente:

- 1) La copia dell'atto da notificare deve essere inserita in una busta all'esterno della quale trascrive il **numero cronologico** della notificazione;
- 2) La copia dell'atto da notificare completo di relazione di notificazione deve essere inserita nella busta, come sopra predisposta, che, prima di essere consegnata, **deve essere sigillata**;
- 3) Nella relazione di notificazione in calce all'originale ed alla copia dell'atto da notificare, si deve **"dare atto"** delle operazioni eseguite;

In merito alle modalità di sigillatura, si rimanda a quanto già previsto per le notificazioni civili. E' importante sottolineare che il novellato art. 148 CPP in esame, fa esclusivo riferimento alla **"consegna"** della copia da notificare. Inoltre il legislatore ha sancito che le suddette modalità **non si applicano in caso di notificazione al difensore o al domiciliatario**. In quest'ultima ipotesi è importante, ai fini del rispetto delle norme sulla privacy, tener presente il discrimine **fra dichiarazione di domicilio ed elezione di domicilio** e cioè tra la mera indicazione del luogo in cui gli atti debbono essere notificati e la personalissima espressione di volontà contenente anche la specificazione della persona presso cui la notificazione deve essere eseguita, tenendo presente che sovente il domiciliatario coincide con il difensore.

Per quanto riguarda la **prima notificazione all'imputato non detenuto**, disciplinata dall'art 157 CPP, **il legislatore si è limitato a modificare soltanto il comma 6**, con la conseguenza che:

- 1) La relazione di notificazione **deve essere redatta in calce all'originale ed alla copia dell'atto**;
- 2) La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci **è effettuata in plico chiuso e non in busta sigillata**;
- 3) Il portiere o a chi ne fa le veci, **non sottoscrive una ricevuta, ma deve sottoscrivere l'originale dell'atto notificato**;
- 4) Se non è possibile eseguire la notifica perché non viene trovato il destinatario o per mancanza, incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'Art. 157 comma 1 CPC, la notifica si effettua **depositando la copia dell'atto** nella Sede del Comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del Comune ove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. **In questo caso la copia non deve essere inserita in busta sigillata in quanto tale obbligo sussiste solo in caso di consegna della copia dell'atto da notificare.**
- 5) **Affissione dell'avviso del deposito** alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo ove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. **In questo caso l'avviso non deve essere inserito in busta sigillata.**

148 Organi e forme delle notificazioni

1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni (142-2 att.).

2. Nei procedimenti con detenuti, il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

2 bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale.

2 ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2.

3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.

Disp. att. CPP

54 Copie degli atti da notificare

1. Quando l'atto da notificare viene trasmesso all'ufficiale giudiziario, questi deve formarne un numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione.

2. Tengono luogo dell'originale le copie, trasmesse con mezzi tecnici idonei, quando l'ufficio che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

3. Quando la notificazione viene eseguita a mezzo della polizia giudiziaria, l'atto è trasmesso all'ufficio di polizia competente per territorio con numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione.

64 Comunicazione di atti

1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna al personale di Cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la Cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.

2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero, che ha sede diversa da quella del giudice, si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. In caso di urgenza o quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dagli artt. 149 e 150 del Codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la Cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.

4. Ai fini delle comunicazioni previste dai commi precedenti, la copia può essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, quando il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

Tutto ciò che c'è da sapere sulla notifica (o notificazione) degli atti - definizione di notifica - definizione di relata di notifica

A cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

La notifica è quel procedimento attraverso il quale si porta a conoscenza di un determinato soggetto l'esistenza ed il contenuto di un certo documento o di un certo atto.

Le modalità con le quali tale procedimento deve svolgersi sono indicate in maniera dettagliata dalla legge. **Quando una notifica non è stata effettuata secondo la legge, essa è irregolare o, nei casi più gravi, nulla.**

Il soggetto che provvede alla notifica deve essere un ufficiale giudiziario o comunque un altro soggetto abilitato (per esempio, il messo comunale). Possono essere abilitati ad effettuare le notifiche anche gli avvocati.

La notifica, generalmente, avviene consegnando una copia dell'atto (conforme all'originale) nelle mani del destinatario.

Nel momento in cui tale consegna avviene, per la legge il destinatario è da considerarsi a conoscenza dell'esistenza e del contenuto dell'atto o del documento che gli è stato notificato.

In alternativa alla consegna nelle mani del destinatario, l'ufficiale giudiziario (o il diverso soggetto abilitato ad effettuare la notifica) può spedire via posta l'atto o il documento da notificare, attraverso una raccomandata con avviso di ricevimento.

Tale cartolina di ricevimento costituirà la prova dell'avvenuta notifica. Sarà l'addetto al servizio postale a curare la consegna della busta chiusa (contenente l'atto) al destinatario.

La busta chiusa e la cartolina di ricevimento sono diverse da quelle utilizzate per le normali raccomandate A/R. In particolare sono di **colore verde e la cartolina di ricevimento presenta dei campi vuoti che saranno compilati dal postino che consegnerà la busta.** In questi campi il postino indicherà gli elementi necessari a ricostruire il procedimento di notifica (la persona alla quale la busta è consegnata, la sua qualità ecc.). Le regole relative alla consegna della busta contenente l'atto da parte del postino sono sostanzialmente le stesse che devono applicarsi nel caso di notifica ordinaria (cioè effettuata non con il servizio postale, ma recandosi personalmente in cerca del destinatario per consegnargli l'atto). Pertanto, quanto segue deve considerarsi certamente valido anche per la notifica via posta, salvo eccezioni di cui si dirà.

Tutte le operazioni relative al procedimento di notifica vengono annotate da parte dei soggetti che provvedono a compierle, in un documento che può essere scritto in tutto o in parte a mano (in questo

caso redatto in calce all'atto notificato) o consistere in un modulo prestampato appositamente compilato (fisicamente separato dall'atto che è stato notificato. **Ciò avviene per le multe o le cartelle esattoriali**). Questo documento si chiama "relata di notifica" o "relazione di notifica".

Esso è di importanza fondamentale, in quanto contiene la descrizione di tutto ciò che è avvenuto in seno al procedimento di notifica e, pertanto, permette di comprendere se la legge è stata rispettata (e quindi la notifica è valida) oppure no (e quindi la notifica è nulla).

Nel caso di notifica via posta, l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario. **Come già detto, sarà poi la cartolina di ricevimento a costituire prova della correttezza del procedimento di consegna della busta da parte del postino.**

La consegna materiale della copia dell'atto o della busta che lo contiene (nel caso di notifica via posta) può avvenire in diversi modi. In linea generale, la consegna avviene nelle mani del destinatario. Questa è la c.d. "notifica in mani proprie".

In questo caso, l'ufficiale giudiziario (o altro soggetto abilitato) scriverà nella relata di notifica di avere provveduto a consegnare l'atto nelle mani del destinatario ed indicherà la data in cui ciò è avvenuto. La consegna avviene nella casa di abitazione del destinatario oppure ovunque l'ufficiale giudiziario trovi il destinatario, all'interno della circoscrizione giudiziaria alla quale l'ufficiale giudiziario è addetto. Se il destinatario si rifiuta di ricevere l'atto, l'ufficiale giudiziario lo scriverà nella relata di notifica e l'atto si considererà regolarmente notificato. Questo tipo di notifica è disciplinato dall'art. 138 c.p.c.

L'art. 139 c.p.c. specifica che la notifica può avvenire anche **ove il destinatario ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.**

Lo stesso art. 139 c.p.c., inoltre, disciplina il caso in cui l'ufficiale giudiziario non trovi il destinatario nell'indirizzo della sua abitazione o dove egli ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Questo articolo si applica quando l'ufficiale giudiziario non trova il destinatario, perché, **pur essendo corretto l'indirizzo, questi è momentaneamente assente. Nel caso, invece, in cui il destinatario non sia trovato perché l'indirizzo non è corretto si deve applicare un'altra norma, della quale si tratterà in seguito.**

Orbene, quando il destinatario è momentaneamente assente, l'ufficiale giudiziario, a norma dell'art. 139 c.p.c. deve consegnare la copia dell'atto ad una persona di famiglia (per esempio il coniuge, o il figlio convivente) o una persona addetta alla casa (per esempio, una collaboratrice domestica o una badante), o addetta all'ufficio o alla azienda (questo nel caso la notifica avvenga nel luogo di lavoro del destinatario).

In ogni caso queste persone alle quali, in assenza del destinatario, l'atto è consegnato **non devono essere di età inferiore agli anni 14 né palesemente incapaci.**

Se nessuna di queste persone è presente, allora la copia dell'atto può essere consegnata al portiere dello stabile ove è ubicata l'abitazione o il luogo di lavoro del destinatario. Se lo stabile non è dotato di portiere, la copia può essere consegnata ad un vicino di casa del destinatario che sia disposto ad accettarla. Il portiere o il vicino di casa devono firmare una ricevuta.

Va precisato che l'ordine di preferenza delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. è tassativo.

Questo vuol dire che l'ufficiale giudiziario, nel caso di momentanea assenza del destinatario presso la sua abitazione o luogo di lavoro, deve **prima verificare se siano presenti i familiari o le persone addette alla casa (o all'ufficio) del destinatario. Solo se queste persone non sono presenti può lasciare la copia al portiere dello stabile. E solo se quest'ultimo non è presente può consegnare la copia ad un vicino di casa che sia disposto ad accettarla.**

Nella relata di notifica, deve essere indicata in maniera chiara la persona alla quale l'atto è stato consegnato, la sua qualità (coniuge, persona addetta alla casa, portiere ecc.) ed il motivo per il quale l'atto è consegnato a quella persona. Per esempio, nel caso di consegna al portiere, l'ufficiale giudiziario dovrà indicare che la persona alla quale ha consegnato l'atto riveste la qualità, appunto, di portiere dello stabile e dovrà spiegare che l'atto è stato consegnato a quest'ultimo perché il destinatario era assente ed assenti erano anche i familiari e le persone addette alla casa. Questa indicazione non è necessario che sia fatta con formule sacrali; è sufficiente che dal contesto delle parole usate si evinca che l'ufficiale giudiziario ha proceduto a ricercare quelle persone e le stesse sono risultate essere assenti.

Si precisa che la moglie del portiere non è legittimata a ricevere le notifiche.

Quando una notifica avviene con consegna al portiere dello stabile o al vicino, l'ufficiale giudiziario **deve inviare una raccomandata al destinatario, con la quale avverte lo stesso dell'avvenuta notifica.**

In caso di assenza del destinatario, esiste una differenza tra la notifica via posta e la notifica ordinaria. Nel caso di notifica via posta, infatti, quando il postino consegna la busta ad una persona che non sia il destinatario (quindi, non solo nel caso di consegna al portiere o al vicino, ma anche nel caso di consegna a familiare convivente o addetto alla casa) quest'ultimo deve essere **sempre e comunque** avvertito della avvenuta notifica attraverso una raccomandata **semplice**. Nel caso in cui, invece, la notifica non sia via posta, la raccomandata semplice con la quale si avvisa il destinatario deve essere inviata **solo se l'atto è stato consegnato al portiere o al vicino.**

Se anche una sola delle regole che si sono appena descritte non è stata rispettata, la notifica è nulla. Così, a titolo esemplificativo, è nulla la notifica effettuata con consegna al portiere, quando risulta che l'ufficiale giudiziario non ha ricercato i familiari del destinatario o le persone addette alla casa. Ed è nulla,

ovviamente, la notifica effettuata ad una qualsiasi delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c. quando il destinatario era invece presente. Per stabilire se sono presenti queste o altre nullità, **è sempre necessario visionare la relata di notifica unitamente, nel caso di notifica via posta, alla cartolina di ricevimento.**

Quando, **pur essendo corretto l'indirizzo al quale l'ufficiale giudiziario si è recato**, ivi non ha rinvenuto il destinatario né qualche persona di famiglia o addetta alla casa né un portiere né un vicino disposto ad accettare l'atto, o quando tali persone, diverse dal destinatario, si siano rifiutate di ricevere l'atto, la notifica va effettuata a norma dell'art. 140 c.p.c.

In questo caso, la copia dell'atto è depositata presso la Casa Comunale (o presso l'ufficio postale, nel caso di notifica via posta). L'ufficiale giudiziario deve, inoltre, affiggere un avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario (l'ufficiale giudiziario, in pratica, ove possibile, farà passare tale avviso sotto la porta d'entrata dell'abitazione o lo lascerà nella cassetta delle lettere).

Infine, l'ufficiale giudiziario (o il postino nel caso di notifica via posta) **deve inviare al destinatario una raccomandata con avviso di ricevimento (sia nel caso di notifica ordinaria che nel caso di notifica via posta, la raccomandata è con avviso di ricevimento), con la quale lo avviserà dell'avvenuta notifica.** Il destinatario potrà recarsi presso il Comune o presso l'ufficio postale e ritirare l'atto.

La notifica si perfeziona, per il destinatario, nel momento in cui questi riceve la raccomandata di cui sopra o comunque trascorsi 10 giorni dall'invio della stessa. Così ha deciso la Corte Costituzionale con sentenza n. 3/2010.

L'inosservanza anche di una sola di tali regole comporta la nullità della notifica. **Per verificare se tali nullità siano effettivamente esistenti è sempre necessario analizzare la relata di notifica.**

Quando non si conoscono la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario, la notifica deve essere effettuata secondo l'art. 143 c.p.c.

Il presupposto necessario affinché si possa utilizzare questo tipo di notifica è che non si conosca un valido indirizzo a cui notificare l'atto ai sensi degli articoli 138 e 139 c.p.c.

Si badi che, nel caso in cui tale indirizzo si conosca, ma semplicemente ivi recandosi il notificatore non rinvenga alcuna delle persone di cui all'art. 139 c.p.c. deve essere applicato l'art. 140 c.p.c. e non l'art. 143 c.p.c. di cui adesso stiamo discutendo.

Si precisa, inoltre, che non basta la semplice mancata conoscenza soggettiva dell'indirizzo del destinatario, affinché si possa applicare l'art. 143 c.p.c. ma è necessario anche **che sia impossibile**

reperire tale indirizzo utilizzando la normale diligenza. In altre parole, se l'indirizzo corretto può essere reperito con una semplice richiesta anagrafica, non può essere applicato l'art. 143 c.p.c.

Tanto detto, il tipo di notifica di cui si tratta avviene mediante deposito, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia dell'atto nella Casa Comunale dell'ultima residenza del destinatario o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

La notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

La **notifica al domiciliatario** è regolata dall'art. 141 c.p.c. che così dispone:

“La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.

Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.

La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani del destinatario.

La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.”

Per quanto riguarda le **notificazioni alle persone giuridiche**, l'art. 145 c.p.c. così dispone:

“La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.” L'art. 146 c.p.c. regola il caso della **notifica al militare in servizio**, in particolare esso dispone che:

“Se il destinatario è un militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 ss., si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.”

Corte Costituzionale, sentenza 14.01.2010 n° 3

Il ricevimento della raccomandata perfeziona la notifica per i destinatari.

*Nella ipotesi di irreperibilità oppure nel caso di rifiuto alla ricezione della copia di un atto, la notifica effettuata in base a quanto previsto dall'articolo 140 c.p.c., viene perfezionata, quindi, con il ricevimento della raccomandata e **non solo con la semplice spedizione.***

E' quanto ha affermato la Corte Costituzionale nella recentissima sentenza n. 3/2010, che ha dichiarato parzialmente illegittimo il sopra citato articolo, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario della notifica, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, stabilendo che *"i termini cominciano a decorrere dal ricevimento della raccomandata"*.

La Consulta ridimensiona, pertanto, l'articolo 140 c.p.c.; secondo quanto stabilito dai giudici, la citata disposizione, facendo decorrere i termini (per la tutela in giudizio del destinatario) da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui notificato, **viola i parametri costituzionali** per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi, ovvero quello del notificante e quello del destinatario, in un ambito in cui, invece, le garanzie di difesa e tutela del contraddittorio (principio fondamentale del nostro ordinamento) devono essere improntate a canoni di **effettiva parità**, e per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982.

Nella sentenza in commento si legge testualmente che *"Nell'attuale sistema normativo si è dunque verificata una discrasia, ai fini dell'individuazione della data di perfezionamento della notifica per il destinatario, tra la disciplina legislativa della notificazione a mezzo posta, dettata dal novellato art. 8 della legge n. 890 del 1982 – dove le esigenze di certezza nella individuazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio, di celerità nel completamento del relativo iter e di effettività delle garanzie di difesa e di contraddittorio sono assicurate dalla previsione che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore – e la disciplina dell'art. 140 cod. proc. civ., nella quale il diritto vivente, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, dà rilievo, per esigenze di certezza, alla sola spedizione della raccomandata, sia pure recuperando ex post la ricezione della raccomandata, da allegare all'atto notificato, o in vista del consolidamento definitivo degli effetti provvisori o anticipati medio tempore verificatisi (Corte di Cassazione, Sezioni unite, sentenza 13 gennaio 2005, n. 458), o in funzione della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio (Corte di Cassazione, Sezioni unite, sentenza 14 gennaio 2008, n. 627)"*.

Con tale pronuncia *"va a cambiare"* l'attuale disciplina per le notifiche processuali in caso di irreperibilità o rifiuto alla ricezione di un atto; i giudici hanno bocciato la regola seguita per prassi e confermata anche dalla Cassazione in base a cui la notifica produce i suoi effetti dal momento della spedizione.

Secondo quanto stabilito dalla Consulta, quindi, non è più condivisibile l'orientamento giurisprudenziale (la citata sentenza 627/2008) secondo cui per venire incontro alle esigenze di celerità del processo si riteneva onere del destinatario attivarsi per risolvere i problemi dovuti ad una assenza prolungata dal domicilio.

Pertanto, in base alla decisione presa dai giudici, per il destinatario della notifica si differisce il perfezionamento al momento del ricevimento o al decimo giorno successivo al recapito, se non viene curato il ritiro (compiuta giacenza).

A dover di cronaca si cita una delle recenti sentenze della Cassazione in tale ambito la quale, non molto tempo fa, intervenendo in materia, aveva stabilito che *"la notifica ex art. 140 c.p.c. deve ritenersi perfezionata con la spedizione della raccomandata inviata con funzione informativa a completamento delle formalità indicate nello stesso articolo (deposito nella casa comunale e affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio e dell'azienda), senza che rilevi la diversa (successiva) data in cui il plico è stato ricevuto dal destinatario, atteso che la produzione dell'avviso di ricevimento del plico è richiesta esclusivamente in funzione della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio"* (Cassazione civile, sez. III, sentenza 15 maggio 2009, n. 11331).